

Genitori no-vax rifiutano le emotrasfusioni al figlio: va nominato un curatore speciale

Tribunale di Modena – Decreto del 8 febbraio 2022

E' una sentenza di merito di profonda attualità.

Il decreto in commento trae origine da una controversia salita agli onori di cronaca recentemente: i genitori di un minore di anni due opponevano rifiuto a prestare consenso informato a cure mediche proposte per il figlio minore dai sanitari del Policlinico di Bologna.

Le cure mediche, consistenti in un intervento chirurgico salvavita di connessione dell'arteria polmonare destra all'aorta ascendente, comprendevano eventuali trasfusioni di sangue ed emoderivati di provenienza a scelta dell'ospedale.

I genitori giustificavano il rifiuto motivando lo stesso dalla non certezza della provenienza del sangue da donatori non vaccinati anti Covid 19 e assumendo motivazioni religiose poiché il magistero della Chiesa Cattolica consentirebbe l'obiezione di coscienza rispetto a sostanze ricavate – come alcune che comporrebbero i vaccini usati in Italia – da cellule di feti abortiti volontariamente. A tale rifiuto segue il ricorso dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna che si rivolge al Giudice Tutelare di Modena ex art 3 comma 5 legge 219 del 2017.

Il Giudice ha ritenuto che: **“nel contrasto tra la salute o la vita del figlio e la libertà di coscienza o di religione dei genitori debbano sempre prevalere le prime, in conformità al diritto alla vita e sopravvivenza riconosciuto al minore dall'art. 6 della Convenzione di New York”**.

Anche il riferimento all'obiezione di coscienza viene smontato dal Giudicante osservando che il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2021 citato dai genitori non parla di obiezione di coscienza (richiamata questa in un documento del 2005 ma da intendersi superata quando si tratti di vaccinare bambini, come chiarito dalla nota congiunta di Cei ed Associazione medici cattolici del luglio del 2017).

Il rifiuto al trattamento veniva anche giustificato dai genitori obiettando che solo la trasfusione di sangue da donatori non vaccinati impedirebbe l'inoculazione al minore di tessuto ematico contenente un farmaco la cui sperimentazione evidenzia un numero marcato di complicanze cardiovascolari.

Il Giudice, su tale rilievo, ha però tenuto in considerazione l'attestazione

prodotta in giudizio dall'Ospedale in cui si evidenzia come la vaccinazione anti Covid 19 del donatore non costituisca rischio per il ricevente citando altresì le dichiarazioni del Presidente dell'Istituto Superiore di sanità e del Presidente dell'Avis in tal senso.

Inoltre anche l'ipotesi palesata dai genitori di individuare donatori non in forma anonima si scontra con la regolamentazione italiana ed europea laddove si prevede solo la donazione periodica ed anonima e non dedicata e sostitutiva.

Non sarebbe pertanto logico, secondo il Giudicante, introdurre il rischio di una trasfusione al di fuori dei protocolli in vigore laddove non esiste alcuna differenza tra sangue di vaccinati e non vaccinati.

Il Tribunale pertanto, sulla base di tali motivazioni, ha accolto il ricorso nominando un curatore speciale per il minore al fine di prestare consenso informato all'effettuazione dell'intervento.